



Presidente

On. Mauro Rotelli  
Presidente VIII° Commissione permanente  
Ambiente, Territorio e Lavori pubblici  
della Camera dei deputati  
Mail: [rotelli\\_m@camera.it](mailto:rotelli_m@camera.it)  
[com\\_ambiente@camera.it](mailto:com_ambiente@camera.it)

**Oggetto: A.C. n. 1606 Governo, Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificativi a partire dal 1° maggio 2023. – Riscontro di ANAC alla richiesta di una memoria.**

Illustre Presidente,

nella Sua qualità di Presidente della VIII° Commissione permanente (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) della Camera dei deputati, facendo seguito alla richiesta di invio di una memoria scritta in merito al disegno di legge in oggetto, mi prego di sottoporLe alcune sintetiche osservazioni, di seguito formulate.

Il disegno di legge in argomento, contenente importanti misure volte alla promozione delle energie rinnovabili e al rafforzamento degli approvvigionamenti energetici, nonché al mantenimento dei livelli di occupazione e al recupero della capacità produttiva nei territori colpiti da eccezionali eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, non presenta profili di stretta attinenza alle materie e agli ambiti di competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, se non, indirettamente, per quanto concerne il tema delle concessioni, oggetto dell'articolo 3 ("*Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche*").

Si fa riferimento, in particolare, a due previsioni normative, contenute nel citato articolo, rispetto alle quali si ritiene di poter esprimere, in via generale, qualche breve valutazione.

La prima delle due norme in commento (articolo 3, comma 1, lettera a)) dispone che il termine per l'avvio delle procedure di gara finalizzate alla riassegnazione delle concessioni geotermoelettriche sia stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni stesse anziché in tre anni, come attualmente previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e, contestualmente, differisce al 31 dicembre 2026 il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, ora fissato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 16, comma 10-bis, dello stesso decreto legislativo n. 22/2010.



La seconda previsione normativa sulla quale si intende richiamare l'attenzione è quella contenuta nello stesso articolo 3, comma 1, lettera *b*) del testo in esame, concernente l'inserimento, dopo l'articolo 16 del predetto decreto legislativo n. 22/2010, di un articolo 16-*bis*, ove si introduce la possibilità che l'autorità competente inviti il concessionario uscente a presentare, entro un determinato termine (comunque non successivo al 30 giugno 2024), un piano pluriennale di investimenti, per una successiva eventuale rimodulazione delle condizioni di esercizio della concessione in essere, anche sotto il profilo della durata, che non potrà in ogni caso superare i venti anni. Nell'ipotesi in cui il concessionario uscente non presenti il predetto piano di investimenti o l'autorità competente non lo valuti positivamente, il testo in esame prevede che l'autorità medesima proceda alla riassegnazione della concessione mediante indicazione di apposita procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione.

In merito alle previsioni sopra richiamate, pur comprendendo le ragioni sottese alla proposta normativa, la cui *ratio* è, evidentemente, quella di porre rimedio a situazioni di stallo determinatesi nel tempo a causa di inefficienze e ritardi pregressi – come si evince dalla stessa relazione illustrativa – e di garantire il contributo geotermico in vista della realizzazione degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione e di autonomia energetica nazionale, si ritiene, tuttavia, di dover richiamare l'attenzione sull'esigenza di evitare, per quanto possibile, il ricorso all'istituto della proroga e di assicurare in via prioritaria il rispetto delle regole della concorrenza.

Al riguardo, si richiamano le osservazioni formulate da ANAC in relazione alla "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*", ove, intervenendo sul tema delle concessioni delle aree demaniali portuali, marittime, lacuali e fluviali, si è evidenziata, in generale, la necessità che le concessioni siano affidate sulla base di procedure ad evidenza pubblica, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

In tale circostanza, infatti, l'Autorità ha osservato che, sebbene sia da ritenere ammissibile e condivisibile la previsione, nei bandi, di condizioni che valorizzino e premino l'esperienza maturata dai concessionari uscenti, appare tuttavia ineludibile, oltre che necessaria, la piena apertura alla concorrenza del settore delle concessioni, caratterizzato negli anni da proroghe e rinnovi in contrasto con i principi e la normativa di derivazione sovranazionale.

Analoghe considerazioni sono state espresse anche nell'Atto di segnalazione n. 4 del 6 settembre 2022 (approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 396 di pari data) in materia di concessioni di beni demaniali, per quanto attiene, in particolare, all'esigenza di evitare la proroga automatica e generalizzata delle concessioni in essere, la quale si configura sempre come una grave anomalia in termini di rispetto dei principi di concorrenza e apertura del mercato.

Più di recente, in un documento elaborato in relazione alla "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*" e trasmesso alla competente Commissione del Senato della Repubblica lo scorso 5 ottobre, l'Autorità, nell'evidenziare la necessità di interventi normativi pro-concorrenziali in vari settori affetti da un cronico *deficit* di concorrenza, come il settore dei taxi e quello delle concessioni di beni demaniali



marittimi per finalità turistiche e ricreative, ha richiamato ulteriormente l'attenzione del legislatore, in via generale, sul necessario rispetto della regola della competitività nell'ambito delle concessioni.

In conclusione, per quanto concerne il disegno di legge ora in esame, pur non entrando nel merito delle singole disposizioni, le quali vertono su un settore (quello delle concessioni geotermoelettriche) connotato da un elevato grado di specificità, si ritiene comunque opportuno, anche alla luce delle posizioni espresse da ANAC in precedenti occasioni, evidenziare la necessità di limitare il più possibile la proroga della durata dei rapporti concessori e di seguire, come via privilegiata, la regola della concorrenza e del mercato, optando preferibilmente per procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla riassegnazione delle concessioni nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità.

L'Autorità rimane in ogni caso a disposizione, in pieno spirito collaborativo, per ulteriori suggerimenti e proposte.

L'occasione mi è gradita per porgere i miei saluti più cordiali.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busià*